

Avv. Adele Ambrosio

Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)

PEC: adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it

Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia

TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA – SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

EX ART. 669 BIS E SEGUENTI CPC E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICA EX ART.151 CPC

PER

PISTOIA MARIA GRAZIA, nata a Corigliano Calabro il 26.09.1970 ed ivi residente alla Via Aldo Moro n. 31, c.f. PSTMGR70P66D005H, rappresentata e difesa dall'avv. *Adele Ambrosio* (C.F.: MBRDLA77R60F839R) ed elettivamente domiciliata in La Spezia presso lo studio legale dell'avv. *Anna De Feo* sito in via Giacomo Doria n. 3, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto. Con dichiarazione di voler ricevere le comunicazione inerenti il presente giudizio all'indirizzo *PEC adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it* e/o al numero di fax 0983513776.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova, Viale delle Brigate Partigiane n. 2;

& & & & &

La ricorrente è docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A019 – discipline giuridiche ed economiche.



provincia di assunzione, cioè La Spezia, presso l'I.I.S. Cardarelli, rientrando nell'ambito territoriale Liguria 10.

L'esito della procedura di mobilità nei confronti della ricorrente è illegittimo per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione dell'art. 6, CCNI del 08.04.2016, che prevede:

ART. 6 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la **sede definitiva, in una scuola** degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole



Avv. Adele Ambrosio

Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)

PEC: adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it

Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia

La fase D della mobilità, invece, poteva essere richiesta da docenti assunti in momenti diversi rispetto alla ricorrente, ma solo **nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le precedenti fasi A, B e C.**

Non si vede, dunque, come mai la ricorrente non sia stata collocata in nessun degli ambiti richiesti con la domanda di mobilità, ambiti assegnati invece a docenti partecipanti alla successiva fase D dei trasferimenti.

Avvenendo la procedura di mobilità in ordine di fasi, nessun docente partecipante alla fase D - che avrebbe dovuto svolgersi, si ripete, **dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti disponibili degli abiti nazionali)** - avrebbe potuto scavalcare quelli partecipanti alla fase C, come la ricorrente.

Così però non è stato, poiché la prof.ssa Pistoia si è vista scavalcare, nell'ambito territoriale Calabria 0005 - da lei indicato come prima preferenza - dalla prof.ssa Santo Maria Antonietta che, pur rientrando nella successiva fase D, ha ottenuto l'assegnazione proprio nel suddetto ambito.

Oltre che dalla Prof.ssa Santo nell'ambito Calabria 0005, la ricorrente (rimasta sede e senza assegnazione di ambito, neanche tra quelli non indicati ma rientranti nelle provincie elencate nella domanda) è stata scavalcata anche da tutti



Avv. Adele Ambrosio

Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)

PEC: adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it

Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia

dalle GM del concorso 2012 e quelli, come la deducente, provenienti dalla GAE.

Tale disparità di trattamento non trova fondamento nella L.107/2015, che – all'art. 1, comma 108, prevede che <... i docenti di cui al comma 96 lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c), ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2016/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...>. **Non vi è, dunque, alcuna differenza in ordine alla assegnazione della sede definitiva i docenti provenienti dalla Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE.**

Invece il CCNI e l'OM del 08.04.2016 hanno introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive e privilegiando così illegittimamente gli assunti dalle G.M. 2012.

Infatti, l'art. 6 del CCNI del 2016 e l'O.M. di pari data dispongono – **diversamente** da quanto previsto nella L. 107/2015) che gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti dalle GM del concorso 2012 indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della **Provincia di attuale nomina** mentre gli assunti nell'a.s.



Avv. Adele Ambrosio

Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)

PEC: adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it

Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia

Altra situazione palesemente pregiudizievole è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2014/2015.

Infatti, l'art. 6 del CNNI del 2016 sopra riportato dispone che costoro partecipano *nel limite numerico di posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A e, se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, **otterranno la titolarità di una scuola** secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.*"

Ciò, tuttavia, non trova riscontro **nell'art. 1 comma 108 della L. 107/15**, laddove si legge che **<per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'art. 399 comma 3, del T.U. Di cui al Dlgs 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni**



Avv. Adele Ambrosio
Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)
PEC: adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it
Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia

docente in questione, già titolare su scuola in altra provincia, difficilmente avrebbe presentato domanda per trasferimento su ambito, dovendo sottostare come tutti gli altri, per l'assegnazione della scuola, alla cd chiamata diretta da parte del dirigente scolastico.

Tali evidenti disparità di trattamento non trovano fondamento né nella L. 107/2015 né nel Dlgs 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego).

Anche per effetto delle evidenziate illegittimità delle OM n. 241/2016 e del CCNI, la ricorrente ha subito una ingiusta penalizzazione.

La stessa, nella compilazione della domanda di mobilità, dopo aver indicato come prima preferenza per l'attribuzione della sede definitiva l'ambito territoriale **Cosenza 0005**, con punti **12 + 6** per il ricongiungimento coi familiari (**ambito in cui, come già illustrato sub 1), è stata illegittimamente preceduta da partecipante alla fase D, successiva alla C cui partecipava la prof.ssa Pistoia**), ha ordinato le successive preferenze dei 100 ambiti territoriali.

Come preferenza n. 12 la ricorrente ha indicato l'ambito LAZIO 0001, in cui aveva punteggio uguale al docente risultante assegnatario dell'ambito perché proveniente da GM del concorso 2012, Sig. Cogliandro Luca, nato il 25.05.1971.



Avv. Adele Ambrosio
Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)
PEC: adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it
Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia

Quanto accaduto in relazione all'assegnazione di alcuni ambiti in fase D è, al contrario, la prova che sono stati commessi molti errori.

Al riguardo si può solo registrare il netto rifiuto opposto dall'Amministrazione alle reiterate richieste di rendere noto ai diretti interessati le modalità di funzionamento, al fine di rendere possibile il normale controllo sull'attività della P.A.

Tutto ciò ha comportato indubbiamente la violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Giurisdizione

Non vi è dubbio che nel caso di specie sussista la giurisdizione del G.O., tanto più che lo stesso art. 1 comma 196 della L. 107/2015 ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che *<Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge>*.

Tanto oltre a quanto previsto dall'art. 63 del Dlgs n. 165/2001 in base al quale *<Sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 ...>* ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto



Avv. Adele Ambrosio

Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)

PEC: adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it

Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia

La ricorrente è stata perciò costretta ad allontanarsi dai propri familiari, in particolare dai **genitori anziani e bisognosi di cure** (cfr certificato della Commissione medica che dichiara la Sig.ra Spezzano Maria Giovanna, madre della ricorrente, invalida al 100% e portatrice di handicap ai sensi della L. 104/92, art. 3 c. 1), delle cui necessità la stessa si occupava quotidianamente.

Come precisato nell'ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ravenna (v. 3684/2016 del 16.11.2016) il periculum in mora, in casi come quello che ci occupa, è *in re ipsa*, poiché il *<trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta, secondo l'id quod plerumque accidit, un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere patrimoniali e reddituale del lavoratore>*.

Allo stato, tra l'altro, la tutela cautelare appare quanto mai urgente ed essenziale, considerato che **l'ipotesi di accordo sulla prossima mobilità del personale scolastico**, siglato dai sindacati e dal MIUR, non tiene minimamente in conto le illegittimità subite da numerosissimi docenti con la procedura qui impugnata.



Avv. Adele Ambrosio

Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)

PEC: adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it

Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia

provincia di residenza: ciò perché il pericolo che corre, in caso di mancato trasferimento, è quello di vedersi assegnata a un ambito ancor più distante di quello in cui è attualmente utilizzata.

Infatti per i **docenti in esubero** l'accordo siglato prevede, in mancanza di soddisfazione della domanda di trasferimento (circostanza altamente probabile, vista l'irrisorietà, per non dire l'inesistenza, di posti disponibili a seguito delle nuove immissioni in ruolo, cui è riservata la percentuale del 60%, e vista la possibilità concessa anche a chi in esubero non è di presentare domanda, in deroga al vincolo triennale), l'assegnazione d'ufficio nel primo **ambito nazionale in cui si trova una sede vacante, applicando la catena di vicinorietà del Ministero.**

A differenza di quello che accade per i **docenti risultati assegnatari di ambito nazionale**, che – se non ottengono il trasferimento richiesto – **restano nella sede al momento occupata.**

Si comprende dunque come la scelta di una scuola piuttosto che di un ambito o di una provincia in cui si chiede il trasferimento è fortemente condizionata dalla posizione occupata dal docente al momento della compilazione della domanda.



Avv. Adele Ambrosio

Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)

PEC: adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it

Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia

Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

2. Sempre in via cautelare ed urgente, in via subordinata, previa disapplicazione dell'art. 6 CCNI nella parte in cui prevede un diverso trattamento per gli assunti da Graduatorie di merito, disporre l'assegnazione nell'ambito Lazio 0001;
3. Nel merito, dichiarare il diritto della ricorrente, quale partecipante alla fase C della mobilità 2016, all'attribuzione dell'ambito con priorità rispetto alla richiesta dei partecipanti alla successiva fase D, che pertanto non possono scavalcarla e, conseguentemente, dichiarare il diritto della prof.ssa Pistoia all'assegnazione in via definitiva all'ambito Calabria 0005;
4. Sempre nel merito ed in subordine, ritenuta la disparità di trattamento con gli assunti nell'anno 2015/2016 provenienti da GM 2012, e disapplicata la relativa norma del CCNI, assegnare la ricorrente all'ambito LAZIO 0001 il primo in cui - secondo l'ordine degli ambiti indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità - si è verificato il pregiudizio per l'istante;
5. Assumere ogni conseguente decisione;
6. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite.



Avv. Adele Ambrosio

Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)

PEC: adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it

Domicilio: Avv. Anna De Feo – Via Giacomo Doria n. 3, La Spezia

3. Copia mail MIUR del 13/08/2016 di mancata assegnazione ambito nazionale;
4. Copia CCNI mobilità 2016/2017 del 08.04.2016;
5. Copia O.M. n. 241/2016 dell'08.04.2016;
6. Copia contratto utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;
7. Copia comunicazione presa servizio presso Istituto Cardarelli di La Spezia;
8. Bollettino trasferimenti Cosenza 13.08. 2016;
9. Bollettino trasferimenti Roma 13.08. 2016;
10. Copia ipotesi CCNI mobilità 2017/2018;
11. Autocertificazione stato famiglia;
12. Copia verbale invalidità civile Spezzano Maria Giovanna;
13. Copia verbale handicap Spezzano Maria Giovanna;
14. Copia Ordinanza Tribunale di Vercelli;
15. Dichiarazione esenzione contributo unificato;
16. Copia carta d'identità.

I documenti allegati verranno inviati con più buste telematiche.

Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre anche in virtù della eventuale avversa costituzione.

Salvis juribus.

Rossano – La Spezia, lì 15.03.2017

Avv. Adele Ambrosio

